

# WELMEC

Cooperazione europea per la metrologia legale

## Guida per la vigilanza sul mercato (NAWI<sup>1</sup> e MID<sup>2</sup>)



Maggio 2007

---

<sup>1</sup> N.d.T. In inglese: *Non Automatic Weighing Instrument* = Strumento per pesare a funzionamento non automatico.

<sup>2</sup> N.d.T. In inglese: *Measuring Instrument Directive* = Direttiva strumenti di misura.

# WELMEC

Cooperazione europea per la metrologia legale

WELMEC è un istituto di cooperazione tra i servizi di metrologia legale degli stati membri dell'Unione europea e dell'EFTA. Il presente documento è una delle tante guide pubblicate dal WELMEC per fornire istruzioni ai fabbricanti di strumenti di misura e agli organismi notificati responsabili della valutazione della conformità dei relativi prodotti. Le guide hanno funzione puramente consultiva e non impongono alcuna restrizione o requisito tecnico supplementare rispetto a quanto riportato nelle direttive CE vigenti in materia. Sono accettabili approcci alternativi, ma la guida fornita dal presente documento rappresenta l'opinione consolidata del WELMEC in relazione alle migliori prassi.

Publicato da:

Segretariato WELMEC

Ufficio federale di metrologia e geodesia (BEV)<sup>3</sup>

Arltgasse 35

A-1160 Vienna Austria

Tel: +43 676 8210 3608

Fax: +43 1 49 20 875 8006

Email: [welmec@bev.gv.at](mailto:welmec@bev.gv.at)

Sito web: [www.welmec.org](http://www.welmec.org)

***La presente guida è stata tradotta dall'inglese all'italiano a cura di Unioncamere con la collaborazione tecnica di Dintec srl.***

---

<sup>3</sup> N.d.T. In tedesco: *Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.*

## Guida per la vigilanza sul mercato

### Indice

|  |   |    |
|--|---|----|
| 1.   | Introduzione  | 3  |
| 2.   | Principi generali relativi alla vigilanza sul mercato                             | 4  |
| 3.   | Requisiti specifici della direttiva NAWI  | 3  |
| 4.   | Requisiti specifici della direttiva MID   | 4  |
| 5.   | Come eseguire la vigilanza di mercato   | 6  |
| 6.   | Procedura e disposizioni per lo scambio dei risultati della vigilanza sul mercato | 3  |
| Appendice 1 – Coordinazione della vigilanza sul mercato relativa a strumenti di misura e per pesare negli stati membri |   | 5  |
| Appendice 2 – Poteri e responsabilità degli incaricati della vigilanza sul mercato                                     |   | 7  |
| Appendice 3 – Esami e controlli che è possibile eseguire   |   | 14 |
| Appendice 4 – Modulo di proposta per l'inoltro dei risultati ad altri stati membri                                     |   | 15 |
| Appendice 5 – Procedure di valutazione della conformità alla direttiva MID e NAWI                                      |   | 19 |

### Appendici

|  |   |    |
|--|---|----|
| 1.   | Introduzione  | 3  |
| 2.   | Principi generali relativi alla vigilanza sul mercato                             | 4  |
| 3.   | Requisiti specifici della direttiva NAWI  | 3  |
| 4.   | Requisiti specifici della direttiva MID   | 4  |
| 5.   | Come eseguire la vigilanza di mercato   | 6  |
| 6.   | Procedura e disposizioni per lo scambio dei risultati della vigilanza sul mercato | 3  |
| Appendice 1 – Coordinazione della vigilanza sul mercato relativa a strumenti di misura e per pesare negli stati membri |   | 5  |
| Appendice 2 – Poteri e responsabilità degli incaricati della vigilanza sul mercato                                     |   | 7  |
| Appendice 3 – Esami e controlli che è possibile eseguire   |   | 14 |
| Appendice 4 – Modulo di proposta per l'inoltro dei risultati ad altri stati membri                                     |   | 15 |
| Appendice 5 – Procedure di valutazione della conformità alla direttiva MID e NAWI                                      |   | 19 |

## 1. Introduzione

- 1.1. La legislazione applicabile agli strumenti di misura è contemplata da due direttive di nuovo approccio: la direttiva 90/384/CEE (emendata dalla direttiva 93/68) in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (direttiva NAWI) e la direttiva 2004/22/CE concernente gli strumenti di misura (direttiva MID). I suddetti documenti sono specifici per quanto riguarda i requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica poiché l'articolo 2(2) della direttiva 89/336/CEE continua a trovare applicazione per i requisiti di emissione.
- 1.2. La direttiva NAWI concerne tutti gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- 1.3. La direttiva MID concerne i contatori dell'acqua, i contatori e i dispositivi di conversione del volume del gas, i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura, i contatori di calore e i relativi sottogruppi, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate, gli strumenti di misura della dimensione e gli analizzatori dei gas di scarico.
- 1.4. Il presente documento ha lo scopo di offrire una guida utile per il personale impegnato nella vigilanza sul mercato in conformità sia alla direttiva NAWI che alla direttiva MID.
- 1.5. La direttiva NAWI e la direttiva MID condividono svariati temi comuni relativamente alla vigilanza sul mercato. La presente guida tenderà di concentrarsi sugli aspetti in comune.
- 1.6. L'attenzione ai temi comuni contribuirà all'impiego della guida come utile strumento ai fini della vigilanza sul mercato per tutti gli strumenti contemplati dalle due direttive.
- 1.7. Le eventuali differenze significative tra le due direttive verranno trattate separatamente.

1.8. Ciò significa che un responsabile avrà a disposizione sia i principi generali che i requisiti specifici necessari per completare la vigilanza sul mercato.

## **2. Principi generali relativi alla vigilanza sul mercato**

2.1. La vigilanza sul mercato è uno strumento essenziale nell'implementazione delle direttive di nuovo approccio. I principi sono delineati nella "Guida all'implementazione delle direttive basate sul nuovo approccio e sull'approccio globale", definita colloquialmente la "Guida blu" per il colore della copertina. Al momento della pubblicazione è in corso una revisione del nuovo approccio a opera della Commissione, con la possibilità che per lo stato membro ne conseguano ulteriori obblighi nel settore della vigilanza sul mercato. La guida verrà sottoposta a revisione in futuro sulla base delle decisioni adottate.

2.2. Il capitolo 8 della Guida blu e alcuni articoli delle direttive sopraccitate rappresentano il punto di partenza della presente guida WELMEC. Il capitolo 8 tratta i principi per la vigilanza sul mercato per tutte le direttive di nuovo approccio. Tale capitolo riporta:

- Principi per la vigilanza sul mercato
- Attività di vigilanza sul mercato
- Azioni correttive
- Attività complementari
- Procedure della clausola di salvaguardia
- Protezione del marchio CE
- Sistemi di condivisione delle informazioni
- Cooperazione amministrativa
- Prodotti importati da paesi terzi.

2.3. Inoltre, il capitolo 8 stabilisce quanto segue: "L'obiettivo della vigilanza sul mercato è quello di garantire che le disposizioni delle direttive applicabili vengano rispettate in tutta la Comunità."<sup>4</sup> Tale scopo non è perseguibile senza una stretta cooperazione tra le autorità degli stati membri. I cittadini hanno diritto a un uguale livello di protezione in tutto il mercato unico, a prescindere dall'origine del prodotto. Inoltre, la vigilanza sul mercato è importante nell'interesse degli operatori economici, poiché contribuisce a eliminare la concorrenza sleale. Gli stati membri sono tenuti a nominare o stabilire autorità cui attribuire la responsabilità della vigilanza sul mercato. Tali autorità dovranno disporre delle risorse e dei poteri necessari per le attività di vigilanza, garantire la competenza tecnica e l'integrità professionale del proprio personale e agire in modo indipendente e non discriminatorio, nel rispetto del principio della proporzionalità.

---

<sup>4</sup> L'obiettivo della sorveglianza del mercato è quello di adottare misure appropriate per garantire che le disposizioni della direttiva in vigore vengano rispettate nell'UE e, in particolare, impedire che sul mercato vengano introdotti, e successivamente utilizzati, prodotti non conformi.

- 2.4. Dalla suddetta definizione deriva che “la vigilanza sul mercato non può avere luogo durante le fasi di progettazione e produzione, ossia prima che il fabbricante si sia assunto la responsabilità formale della conformità dei prodotti. Tuttavia, ciò non esclude la collaborazione tra l’autorità di vigilanza sul mercato e i fabbricanti e i fornitori.”<sup>5</sup> In ogni caso, l’autorità di vigilanza sul mercato potrà effettuare controlli sugli stabilimenti produttivi dopo che sia stata individuata una non conformità per verificare se sia possibile o meno accertare un errore di tipo sistematico.
- 2.5. Le altre definizioni importanti da tenere in considerazione sono le seguenti:
- 2.5.1. La commercializzazione viene definita dalla direttiva 2004/22/CE come la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato a un utente finale.
  - 2.5.2. La messa in servizio viene definita dalla direttiva 2004/22/CE e dal D.Lgs. 22/07 come la prima utilizzazione di uno strumento destinato all’utente finale per i fini a cui esso è destinato.
  - 2.5.3. La messa in servizio viene definita dalla direttiva 90/384/CEE come il momento di primo utilizzo nell’ambito della Comunità a opera dell’utente finale.
  - 2.5.4. Per gli scopi della vigilanza sul mercato, le definizioni ai punti 2.5.2 e 2.5.3 sono sostanzialmente uguali e riguardano strumenti
    - utilizzabili solo in seguito ad assemblaggio, installazione o ad altra manipolazione;
    - la cui conformità può essere influenzata dalle condizioni di distribuzione (per esempio, stoccaggio o trasporto);
    - che non vengono introdotti sul mercato prima della messa in servizio (per esempio, prodotto fabbricato per uso personale).
  - 2.5.5. Poiché le definizioni dei punti 2.5.2 e 2.5.3 sono sostanzialmente uguali, la presente guida utilizza la frase “messa in uso” per riferirsi a entrambe.
- 2.6. La vigilanza sul mercato dovrà avere luogo tra  $t_1$  (introduzione sul mercato) e  $t_2$  (messa in uso). Il seguente diagramma illustra chiaramente il processo, presentando il principio pragmatico generale:

---

<sup>5</sup> Guida blu all’implementazione delle direttive basate sul nuovo approccio e sull’approccio globale 2000, p. 48.

| 1. Ispezione della produzione   | 2. Vigilanza sul mercato                             | 3. Ispezione durante l'utilizzo                      |
|---|--|--|
| <i>Apposizione del marchio CE e della marcatura metrologica supplementare</i>                                       | Commercializzazione, messa in servizio               | Dichiarazione di conformità.                         |
| <i>Certificato di esame del tipo CE o certificato di esame della progettazione CE (dichiarazione di conformità)</i> |  |  |
| <i>Organismi notificati</i> t <sub>1</sub>  | Autorità di vigilanza sul mercato t <sub>2</sub>     | Autorità preposta all'applicazione                   |
| <i>MID, NAWI, Ambito europeo</i>  | MID, NAWI, Ambito europeo                            | MID Ambito nazionale<br>Art. 13 NAWI Ambito europeo  |
| <i>Libero sistema di interpretazione dello stato membro</i>   | Libero sistema di interpretazione dello stato membro | Libero sistema di interpretazione dello stato membro |

- 2.7. Tuttavia, per ragioni pratiche, potrebbe essere opportuno prolungare il periodo nel tempo. Anche qualora vengano rilevati problemi durante una verifica dello strumento quando fosse già in uso, nel caso in cui si accerti che sono in evidente rapporto con la conformità alla direttiva, le azioni adottate rientreranno nella vigilanza sul mercato.
- 2.8. Ciò significa che sarà possibile controllare gli strumenti al momento dell'apposizione del marchio CE e del marchio metrologico supplementare e in fase di commercializzazione prima della relativa messa in uso.
- 2.9. I progetti di vigilanza sul mercato possono rivelare altre informazioni che non rientrano nei rigorosi parametri della vigilanza sul mercato. Tali informazioni possono essere incluse in due categorie: prima che gli strumenti vengano commercializzati (prima di  $t_1$  nel diagramma) e dopo che gli strumenti sono in uso (dopo  $t_2$  nel diagramma).
- 2.10. Le informazioni raccolte durante un'operazione di vigilanza sul mercato possono riguardare le procedure di valutazione della conformità e l'attività di un organismo notificato prima che gli strumenti vengano commercializzati (prima di  $t_1$  nel diagramma). Qui non ci troviamo di fronte a una vigilanza sul mercato e l'autorità a essa preposta non è tenuta ripetere l'attività dell'organismo notificato. Se un'autorità di vigilanza sul mercato nutre dubbi circa il rispetto delle procedure di valutazione della conformità o dell'attività di un organismo notificato, deve trasmettere le informazioni raccolte allo stato membro in cui è stato nominato l'organismo notificato.
- 2.11. Le informazioni raccolte dopo che lo strumento è stato messo in uso (dopo  $t_2$  nel diagramma) rappresentano una vigilanza sul mercato qualora siano in evidente rapporto con la conformità alle direttive. Le informazioni raccolte durante una verifica del prodotto in uso potrebbero venire utilizzate per scopi di vigilanza sul mercato nel caso in cui si accerti che il problema dello strumento era presente prima che lo strumento stesso venisse introdotto sul mercato.
- 2.12. Si considera che la commercializzazione non abbia avuto luogo nel caso in cui un prodotto<sup>6</sup>:
- venga trasferito dal fabbricante di un paese terzo a un rappresentante autorizzato nella Comunità assunto dal fabbricante al fine di garantire che il prodotto rispetti la direttiva nella misura ammessa dalla direttiva stessa;
  - venga trasferito a un fabbricante per ulteriori fasi di lavorazione (per esempio: assemblaggio, imballaggio, lavorazione o etichettatura);

---

<sup>6</sup> Guida blu, paragrafo 2.3.1.



- non abbia (ancora) ottenuto l'autorizzazione della dogana alla libera circolazione, sia stato sottoposto ad altra procedura doganale (per esempio: transito, stoccaggio o importazione temporanea) o si trovi in zona franca;
- venga fabbricato in uno stato membro in vista dell'esportazione in un paese terzo;
- venga esposto in mostre, dimostrazioni o fiere commerciali; o
- si trovi tra le giacenze del fabbricante, o del rappresentante autorizzato nominato nella Comunità, e il prodotto non sia ancora disponibile, salvo diversamente previsto dalle direttive applicabili.

Nulla di quanto sopraspacificato esonera gli stati membri dai propri obblighi in relazione a marchi CE e marchi metrologici indebitamente apposti.

- 2.13. Qualora un'autorità di vigilanza sul mercato rilevi un errore non sistematico, dovrà provvedere a che lo strumento venga reso conforme alla direttiva e, se lo riterrà necessario, dovrà informarne le altre autorità di vigilanza sul mercato. Qualora l'autorità rilevi un errore sistematico di uno strumento nel rispettare le disposizioni della direttiva e/o appuri che l'errore sistematico presenta un rischio, bisognerà seguire la procedura descritta di seguito.
- 2.14. Ogniqualevolta sia possibile, la valutazione delle non conformità dovrà essere eseguita alla presenza delle parti interessate, cioè il fabbricante, l'importatore, il distributore o altre parti coinvolte.
- 2.15. L'autorità di vigilanza sul mercato contatterà il fabbricante o il relativo rappresentante autorizzato oppure, qualora tali contatti non siano possibili, qualunque altra persona che ha reso disponibile lo strumento nell'UE. Al fine di garantire un'efficiente vigilanza sul mercato a livello europeo, l'autorità dovrà inoltre contattare l'autorità responsabile della vigilanza sul mercato nel paese di produzione.
- 2.16. L'autorità di vigilanza sul mercato richiederà quindi al fabbricante o all'importatore di adottare azioni correttive per rendere conforme lo strumento o ritirarlo dal mercato in tutta l'UE.
- 2.17. Qualora il fabbricante, l'importatore o il distributore accetti i provvedimenti previsti al punto 2.15, l'autorità di vigilanza sul mercato informerà la Commissione e gli altri stati membri per consentire loro di verificare l'effettiva implementazione delle azioni correttive in tutta l'UE.
- 2.18. Qualora il fabbricante, l'importatore o il distributore non accetti le azioni correttive o si rifiuti di ritirare lo strumento, l'autorità di vigilanza sul mercato ne garantirà il ritiro dal proprio mercato nazionale. L'autorità di vigilanza sul mercato nazionale avvierà la procedura comunitaria e ne darà notifica alla Commissione e agli altri stati membri, spiegando i motivi della propria decisione e chiedendo agli altri stati membri di agire allo stesso modo e, qualora ciò non avvenga, dovrà fornire una spiegazione.

- 2.19. È necessario ricordare che si considera opportuno che i singoli stati membri si pongano dubbi circa la conformità degli strumenti. Qualora nessun'altro stato membro sia in disaccordo con la decisione, si presume che la misura sia giustificata, anche se il fabbricante non è d'accordo. Se la Commissione giudica la decisione contraria alla legislazione UE, dovrà discutere la questione con lo stato membro. Se ancora non si raggiunge alcun accordo, bisognerà fare ricorso al procedura di infrazione (articolo 226 del Trattato di istituzione dell'UE).
- 2.20. La dichiarazione di conformità del fabbricante e la documentazione tecnica associata (specificata all'articolo 10 e nell'appendice 1 9.3 della direttiva MID), nonché la marcatura CE dello strumento e l'accesso ai certificati e/o ai rapporti degli organismi notificati forniranno all'autorità di vigilanza le informazioni necessarie sullo strumento. "In genere, per uno svolgimento efficiente della funzione è opportuno che le autorità di vigilanza agiscano in collaborazione con i fabbricanti e i fornitori, allo scopo di prevenire l'introduzione sul mercato di prodotti non conformi."<sup>7</sup>
- 2.21. Un'autorità nazionale, se necessario per l'uso corretto dello strumento, potrà richiedere che le informazioni descritte nell'appendice 1 e nelle relative appendici specifiche dello strumento della direttiva 2004/22/CEE vengano fornite nella lingua ufficiale / nelle lingue ufficiali dello stato membro in cui lo strumento è stato introdotto sul mercato.
- 2.22. Anche se il documento normativo o lo standard armonizzato applicabile prevedano una presunzione di conformità ai requisiti essenziali, occorre ricordare che l'autorità di vigilanza sul mercato deve verificare il rispetto dei requisiti essenziali, non il documento normativo o lo standard armonizzato.
- 2.23. La vigilanza sul mercato potrà includere ispezioni sul mercato e in campo, controlli di documenti e campagne di vigilanza particolari.
- 2.24. La vigilanza sul mercato dovrà essere svolta da personale in possesso di requisiti di competenza sugli strumenti e sui processi da sottoporre a vigilanza. Tale personale sarà inoltre autorizzato ad accedere alle sedi degli operatori che effettuano la commercializzazione o mettono in uso gli strumenti e ad adottare le azioni coercitive eventualmente necessarie. L'autorità / il personale addetto potranno subappaltare la rivalutazione / la verifica o parti di essa a enti esperti, tuttavia le decisioni relative alle non conformità e alle possibili azioni spetteranno all'autorità. Gli organismi notificati devono essere esclusi dalla responsabilità delle attività di vigilanza sul mercato. Per evitare un conflitto di interesse, è necessario distinguere nettamente tra valutazione della conformità e vigilanza sul mercato.
- 2.25. Lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate costituisce una parte fondamentale del processo di vigilanza sul mercato.

---

<sup>7</sup> Guida blu, p. 48 paragrafo 8.2.

- 2.26. In alcuni stati membri possono essere utilizzate espressioni differenti per descrivere o riferirsi alle varie attività di esecuzione messe in atto. In determinati casi, i dati raccolti in occasione di una riverifica periodica o di un'ispezione potranno contribuire all'attività di vigilanza sul mercato.
- 2.27. La vigilanza sul mercato dovrà tenere conto dei risultati ottenuti dall'applicazione di altre direttive (per esempio: direttiva LVD<sup>8</sup>, direttiva EMC<sup>9</sup>, direttiva macchine), se rilevanti.
- 2.28. Anche i reclami relativi al prodotto da parte di concorrenti, consumatori o altri utenti finali possono fornire informazioni utili per gli scopi della vigilanza sul mercato.

### **3. Requisiti specifici della direttiva NAWI**

- 3.1. L'articolo 2 e l'articolo 7 della direttiva NAWI impongono agli stati membri di effettuare la vigilanza sul mercato.
- 3.2. Gli stati membri dovranno adottare ogni provvedimento necessario a garantire che non possano essere introdotti sul mercato strumenti che non rispettino tutti i requisiti della presente direttiva che li riguardano (articolo 2(1)).
- 3.3. Gli stati membri dovranno anche adottare ogni provvedimento necessario a garantire che non possano essere messi in servizio per gli scopi di cui all'articolo 1(2) (a) della direttiva NAWI strumenti che non rispettino i requisiti rilevanti della direttiva NAWI che li riguardano. Gli strumenti citati all'articolo 1 (2) (a) della direttiva NAWI sono:
- Determinazione della massa per transazioni commerciali;
  - Determinazione della massa per il calcolo di dazi, tariffe, tasse, indennità, penali, remunerazioni, indennizzi o altri pagamenti analoghi;
  - Determinazione della massa per l'applicazione di leggi o regolamenti; perizie rilasciate in procedure giudiziarie;
  - Determinazione della massa nella pratica sanitaria per pesare pazienti allo scopo di effettuare monitoraggi, diagnosi e cure mediche;
  - Determinazione della massa per la composizione di farmaci su prescrizione in farmacia e determinazione della massa in analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
  - Determinazione del prezzo sulla base della massa ai fini della vendita diretta al pubblico e della composizione di pre-imballaggi.
- 3.4. "Laddove uno stato membro ritenga che strumenti che recano il marchio di conformità CE di cui all'appendice 2, sezione 2, 3 e 4, non rispettino i requisiti della presente direttiva, se correttamente installati e utilizzati per gli scopi previsti, dovrà adottare ogni provvedimento appropriato per ritirare dal mercato tali

---

<sup>8</sup> N.d.T. In inglese: *Low Voltage Directive* = Direttiva bassa tensione.

<sup>9</sup> N.d.T. In inglese. *ElectroMagnetic Compatibility* = Compatibilità elettromagnetica.

strumenti o per proibirne o limitarne la messa in uso e/o la commercializzazione.”<sup>10</sup>

- 3.5. È importante notare che gli ambiti di applicazione degli strumenti citati nella direttiva NAWI sono diversi e più specifici rispetto a quelli contemplati dalla direttiva MID.
- 3.6. È necessario ricordare che la direttiva NAWI impone agli stati membri anche di garantire che gli strumenti che recano un marchio CE attestante la conformità ai requisiti della direttiva continuino a rispettare tali requisiti. Detto obbligo non è presente nella direttiva MID.
- 3.7. Il suddetto processo non costituisce una vigilanza sul mercato, ma un controllo dello strumento in uso. Se è possibile dimostrare che una violazione del rispetto dei requisiti essenziali si è verificata prima dell'introduzione di uno strumento sul mercato, tale informazione potrà essere utilizzata per contribuire alle attività di vigilanza sul mercato.

#### **4. Requisiti specifici della direttiva MID**

- 4.1. Molti requisiti riguardanti la vigilanza sul mercato in conformità alla direttiva MID sono delineati all'articolo 18 della direttiva, che contempla gli obblighi degli stati membri relativamente alla vigilanza sul mercato. A tale riguardo, la direttiva MID è più esplicita della direttiva NAWI.
- 4.2. Quanto segue è un tentativo di contrapporre gli obblighi supplementari della direttiva MID alla direttiva NAWI.
- 4.3. L'obbligo di procedere alla vigilanza sul mercato riguarda sia gli strumenti introdotti sul mercato che la relativa messa in uso. La gamma di applicazioni per gli strumenti soggetti a un controllo metrologico legale è molto più ampia nella direttiva MID e può contemplare strumenti usati per il pubblico interesse, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la protezione dell'ambiente, la protezione dei consumatori, la riscossione di imposte e dazi e l'equità degli scambi commerciali.
- 4.4. Gli stati membri possono stabilire la gamma di applicazioni degli strumenti di misura di cui al paragrafo 4.3. Ciò comporterà differenze tra gli stati membri, con la conseguenza che, per uno stesso impiego, in alcuni stati membri gli strumenti dovranno essere provvisti di un marchio CE e di marchi metrologici supplementari, mentre in altri stati membri non vigerà lo stesso obbligo.
- 4.5. Rispetto alla direttiva NAWI, la direttiva MID prevede svariate procedure di valutazione della conformità aggiuntive. Il fabbricante o l'importatore può applicare procedure di valutazione della conformità diverse allo stesso tempo. L'autorità di vigilanza sul mercato dovrà essere al corrente della procedura di

---

<sup>10</sup> Direttiva NAWI, articolo 7 (1).

valutazione della conformità ammessa per ogni strumento specifico. Per una panoramica, vedere appendice 5.

- 4.6. La direttiva MID include requisiti essenziali che non sono presenti nella direttiva NAWI: per esempio, informazioni obbligatorie su strumenti complessi, controlli di software e, laddove pertinente, requisiti relativi alla temperatura locale. L'autorità di vigilanza sul mercato dovrà avere a disposizione personale competente che conosce e comprende i requisiti supplementari, per garantire la conformità degli strumenti. Occorre notare che la direttiva MID contempla uno specifico requisito essenziale in relazione alla compatibilità elettromagnetica che non è presente nella direttiva NAWI.
- 4.7. Le quattro appendici riguardanti i contatori (M001/2/3/4) prevedono un requisito specifico per il distributore o la persona legalmente designata all'installazione del contatore, al fine di garantire che lo strumento sia adatto a una misurazione precisa del consumo previsto o prevedibile. Un simile requisito essenziale non è presente nella direttiva NAWI. Una sollecita informazione dei distributori e dei rappresentanti dei servizi sarebbe fondamentale per dare la massima garanzia possibile della messa in servizio di contatori adeguati.
- 4.8. La direttiva MID offre agli stati membri l'opportunità di definire disposizioni giustificate dalle condizioni climatiche locali. Se appropriato, l'autorità di vigilanza sul mercato dovrà essere al corrente di tali criteri e fare riferimento alle condizioni operative specificate dal fabbricante.
- 4.9. La direttiva MID prevede requisiti specifici affinché le informazioni riguardanti uno strumento siano facilmente comprensibili e pertinenti. Uno stato membro potrà richiedere che le informazioni che accompagnano uno strumento siano nella lingua ufficiale dello stato membro in cui lo strumento viene introdotto sul mercato. Sarà responsabilità del fabbricante, dell'importatore o del distributore fornire tali informazioni.
- 4.10. Relativamente ai tipi specifici di strumento, la direttiva MID prevede requisiti in merito alle sottounità. Le disposizioni della direttiva MID trovano applicazione per le sottounità così come per gli strumenti completi.
- 4.11. Occorre notare che uno stato membro, in conformità all'articolo 18, ha l'obbligo di garantire che gli strumenti soggetti a controllo metrologico legale che non rispettano la disposizione applicabile della direttiva MID non vengano né commercializzati, né messi in servizio.
- 4.12. L'articolo 19 della direttiva MID impone agli stati membri di adottare tutte le misure adatte per ritirare gli strumenti dal mercato o per vietarne o limitarne l'ulteriore utilizzazione, qualora stabiliscano che un intero strumento di misura di un modello particolare provvisto di marchio CE e di marchi supplementari, o parte di esso, non rispetta i requisiti essenziali della direttiva.


## **5. Come eseguire la vigilanza di mercato**

5.1. Il presente capitolo fornisce un esempio di come eseguire la vigilanza di mercato. Il processo è illustrato al paragrafo 5.1 per la pianificazione, il controllo e le azioni correttive. I processi che seguono saranno applicabili per ogni tipo di strumento, ma per alcune categorie sarà più facile completare tutti gli elementi rispetto ad altre. Per agevolare la comprensione potrà essere utile suddividere gli strumenti in tre categorie:


- Strumenti tecnicamente semplici
- Strumenti standardizzati
- Sistemi e strumenti tecnicamente complessi prodotti su misura

### 5.1.1. Pianificazione generale

Il processo di pianificazione generale non è statico. L'esperienza dell'autorità di vigilanza sul mercato potrà aggiungere nuove opzioni circa il modo in cui realizzare il processo di pianificazione.




\* MSA = Autorità di vigilanza sul mercato (*Market Surveillance Authority*)






### 5.1.2. Controlli, continua



### 5.1.3. Azioni correttive



### 5.1.3. Azione correttiva

Il seguente diagramma di flusso rappresenta una sottosezione del diagramma del punto 5.1.2 (Investigazione). Raggiunta la fine, si torna al diagramma di flusso relativo all'investigazione, al punto che interessa.

Anche le definizioni che seguono aiutano a comprendere i precedenti diagrammi di flusso:

**Verifica formale:** in una certa misura, sono sufficienti controlli formali, per esempio l'apposizione del marchio CE, la disponibilità della dichiarazione di conformità CE, le informazioni che accompagnano il prodotto e la scelta corretta delle procedure di valutazione della conformità.

**Verifica intermedia:** documentazione tecnica e corretta applicazione della procedura di valutazione della conformità. La documentazione tecnica è richiesta da alcuni moduli a seconda del percorso di conformità scelto. Un fabbricante che utilizzi i moduli A1, B, D1, E1, F1, G o H1 per garantire la conformità ai requisiti essenziali avrà bisogno di un file tecnico, i contenuti del quale sono descritti dall'articolo 10 della direttiva 2004/22/CEE.

**Verifica dettagliata:** l'autorità di vigilanza sul mercato potrebbe verificare la corretta applicazione della procedura di valutazione della conformità, il rispetto dei requisiti essenziali e i contenuti della dichiarazione di conformità CE.

L'autorità di vigilanza sul mercato potrà concentrarsi su determinati aspetti dei requisiti.<sup>11</sup>

Qualora l'autorità di vigilanza abbia delle perplessità, potrà avvalersi per le verifiche tecniche (per esempio, il collaudo o l'ispezione) di un altro ente, a condizione che mantenga la responsabilità delle proprie decisioni e che non vi sia conflitto di interesse tra il proprio compito di vigilanza e la conformità dell'altro ente.

Il risultato di tale processo dovrà comportare la non alterazione dello strumento o il ritiro dello stesso dal mercato a opera del fabbricante o del distributore. Laddove necessario, le conclusioni dovranno essere comunicate agli altri stati membri.

Qualora lo stato membro riscontri non conformità ai requisiti essenziali della direttiva in strumenti commercializzati o messi in servizio, dovrà adottare tutte le misure adeguate per ritirare tali strumenti dal mercato. Il processo viene considerato più in dettaglio nei punti da 2.10 in poi.

Il livello di informazione ottenuto dal processo di vigilanza sul mercato dipenderà dal fatto che il processo fosse programmato, cioè pianificato unitamente al fabbricante o all'importatore, o deciso al momento, con l'utilizzo di strumenti

---

<sup>11</sup> Guida blu, 8.2 pagina 49.

individuati durante la normale attività giornaliera dell'autorità di vigilanza sul mercato. È probabile che la vigilanza sul mercato programmata produca informazioni più dettagliate. Le informazioni riscontrate durante la vigilanza sul mercato non programmata non dovrebbero essere sottovalutate, dal momento che riflettono meglio la realtà dei mercati degli strumenti di misura.

## 5.2. Strumenti tecnicamente semplici

5.2.1 Un esempio di strumento tecnicamente semplice è una misura materializzata di lunghezza o una misura che serve a determinare una capacità.

5.2.2 La vigilanza sul mercato per strumenti tecnicamente semplici dovrà consistere in una verifica formale o intermedia come da definizione precedentemente fornita.

## 5.3. Strumenti standardizzati

5.3.1 Esempi di strumenti standardizzati possono essere quelli citati nell'appendice 001/3/7/9/ e 10 della direttiva MID o uno strumento per pesare a funzionamento non automatico di tipo semplice.

5.3.2 Il processo di vigilanza sul mercato per prodotti standardizzati dovrà seguire principi in linea di massima analoghi a quelli sopraccitati.

5.3.3 L'autorità di vigilanza sul mercato sarà in grado di verificare marchi e caratteristiche fisiche di base dello strumento in loco o presso le sedi commerciali, industriali e di stoccaggio, i luoghi di lavoro e altre sedi in cui gli strumenti vengono messi in servizio.

5.3.4 È più probabile che la vigilanza di mercato per tali strumenti abbia luogo presso lo stabilimento del fabbricante o dell'importatore. Ciò concederà all'autorità di vigilanza una maggiore opportunità di ottenere le attrezzature rilevanti necessarie per il controllo dello strumento ed effettuare un'analisi più dettagliata dello stesso confrontandolo con il file tecnico.

## 5.4. Sistemi e strumenti tecnicamente complessi prodotti secondo le esigenze specifiche del cliente

5.4.1 Un esempio di strumento tecnicamente complicato è quello citato nell'appendice 005/6. della direttiva MID.

5.4.2 Il processo per la vigilanza degli strumenti tecnicamente complessi prodotti secondo le specifiche del cliente seguirà un iter analogo al processo descritto al precedente punto 5.1.

5.4.3 Il confronto tra lo strumento e la documentazione tecnica acquisterà un significato maggiore in considerazione della natura più complessa degli strumenti.

## 5.5. Valutazione del rischio

- 5.5.1 Un altro utile strumento per le autorità di vigilanza sul mercato è la valutazione del rischio. Si tratta di una metodologia attraverso la quale la pianificazione dell'attività di vigilanza viene indirizzata utilizzando, per esempio, strumenti specifici o percorsi di fornitura.
- 5.5.2 Tali obiettivi implicheranno decisioni basate su prove adottate seguendo criteri specifici. Per esempio: il rischio per il consumatore dell'effetto di una sanzione, la probabilità di una sanzione a seconda della fonte di fornitura oppure gli svantaggi finanziari che le aziende conformi subiscono da altre aziende che tentano di trarre vantaggio dalla non conformità.
- 5.5.3 Tutte le decisioni per una valutazione del rischio mirata dovranno essere basate su prove e non su speculazioni frutto di cattiva informazione.
- 5.5.4 La valutazione del rischio può anche essere uno strumento utile durante il processo di verifica: determinati strumenti più facili da manomettere, più costosi o più soggetti a una diminuzione della stabilità nel breve termine sono individuabili rispetto ad altri strumenti.

## **6. Procedura e disposizioni per lo scambio dei risultati della vigilanza sul mercato**

- 6.1 L'obiettivo primario della cooperazione è quello di garantire un pari livello di sicurezza e una concorrenza leale in tutta la comunità.
- 6.2 Gli stati membri sono tenuti a informare la Commissione e gli altri stati membri in merito all'adozione di azioni che limitano la libera circolazione di strumenti in conseguenza di una non conformità alle direttive.
- 6.3 Lo scambio delle informazioni dovrà essere garantito per le notifiche relative a non conformità gravi che richiedono un rapido intervento attraverso l'utilizzo di un sistema apposito <sup>12</sup>
- 6.4 Informazioni più ampie riguardanti le attività di cooperazione globale verranno archiviate in un database unico.<sup>13</sup>
- 6.5 Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza sui mercati nazionali potranno avere luogo tramite il sito web del gruppo di lavoro 5 della WELMEC, con notifica agli altri contatti tramite E-mail. L'area del sito web in questione è riservata ai membri del gruppo di lavoro 5 WELMEC.
- 6.6 Ogni commento sui risultati da parte di altre autorità di vigilanza sul mercato dovrebbe essere effettuato entro due mesi.
- 6.7 I risultati dell'autorità di vigilanza sul mercato che individuano il fabbricante e/o gli strumenti con caratteristiche o nomi riconoscibili dovranno essere considerati riservati, in modo da evitare effetti sfavorevoli sul mercato. Il fabbricante, se lo desidera, potrà accettare di diffondere i risultati della vigilanza sul mercato. In alcuni stati membri potranno sussistere disposizioni derogatorie in relazione al pubblico accesso alle informazioni.
- 6.8 L'esigenza di riservatezza non trova applicazione nei casi in cui sia stata seguita la procedura prevista dall'articolo 7 della direttiva NAWI o dall'articolo 19 della direttiva MID, se e solo se la Commissione abbia confermato che l'azione adottata dallo stato membro era giustificata.
- 6.9 L'autorità di vigilanza sul mercato potrebbe aderire al seguente ciclo:
  1. Proposta e pianificazione della vigilanza sul mercato appropriata (che può differire da stato membro a stato membro), in considerazione delle opinioni delle parti interessate, come i fabbricanti di strumenti, le federazioni e le associazioni (per esempio: CECIP CECOD, CITEF, AQUA e organismi notificati) e gli enti rappresentanti a livello nazionale;
  2. Attenzione a quanto pianificato da ciascun stato membro partecipante;

---

<sup>12</sup> Termine breve: area del sito web destinata unicamente ai membri del gruppo di lavoro 5 WELMEC.

<sup>13</sup> Sito web destinato unicamente ai membri del gruppo di lavoro 5 WELMEC.

3. Esecuzione di attività di vigilanza sul mercato a opera degli stati membri;
  4. Raccolta dei risultati sul sito web e condivisione degli stessi con altre autorità di vigilanza sul mercato;
  5. Revisione dei suddetti risultati con tutte le parti interessate, inclusi le federazioni dei fabbricanti, altri fabbricanti non membri delle federazioni dei fabbricanti e i rappresentanti degli organismi notificati;
  6. Pubblicazione di un sommario e di analisi, con ampia diffusione e divulgazione su siti web pubblicamente accessibili, anche alla Commissione, a dimostrazione che gli stati membri rispettano le proprie responsabilità, in modo che acquirenti e utenti degli strumenti di misura possano acquisire fiducia e i fabbricanti e gli organismi notificati vengano trattati alla pari (qualora siano interessati organismi notificati, lo stato membro che ha notificato l'organismo dovrà sempre essere informato);
  7. Revisione e ripetizione del ciclo.
- 6.10 Il sistema di scambio dei risultati renderà informati gli stati membri in merito a quanto riscontrato. La pianificazione iniziale di un ciclo di attività di vigilanza sul mercato potrà, di conseguenza, tenere conto di quanto effettuato in precedenza e dei risultati ottenuti. In tal modo, è possibile concentrare la nuova vigilanza sul mercato ove sia necessaria, evitando le aree in cui sia superflua, consentendo così un migliore uso delle risorse. Inoltre, lo scambio metterà in evidenza se sia stato raggiunto o meno un equilibrato livello di protezione.
- 6.11 Le autorità di vigilanza sul mercato dovranno considerare la possibilità di un'azione congiunta tra gli stati membri. Ciò potrebbe implicare progetti congiunti tra gli stati con una vigilanza su strumenti comuni o provenienti da fonti analoghe. Altri esempi potrebbero essere la condivisione di esperienze o servizi di laboratorio.

## Appendice 1 – Coordinazione della vigilanza sul mercato relativa a strumenti di misura e per pesare negli stati membri

|                        | Nome + organizzazione   | Telefono / fax / E-mail  |
|------------------------|---|--|
| <b>Commissione</b>     | Daniel Hanekuyk<br>DG Enterprise Unit G4  | +322 2960150<br>+322 2966273<br><a href="mailto:daniel.hanekuyk@cec.eu.int">daniel.hanekuyk@cec.eu.int</a>   |
| <b>Austria</b>         | Ludwig Turnwald<br>BEV (Ufficio federale di metrologia e geodesia)                          | +43 1 21176 3700<br>+43 1 21176 3623<br><a href="mailto:ludwig.turnwald@be.gv.at">ludwig.turnwald@be.gv.at</a>                                     |
| <b>Belgio</b>          | Richard France<br>Servizio pubblico federale economia                                       | +02 206 47 16<br>+02 206 57 45<br><a href="mailto:Richard.France@mineco.fgov.be">Richard.France@mineco.fgov.be</a>                                 |
| <b>Bulgaria</b>        | Pavlina Danailova<br>Agenzia statale per la vigilanza metrologica e tecnica                 | +359 2 986 22 66<br>+359 2 988 42 85<br><a href="mailto:mesdevdiv@sasm.orbitel.bg">mesdevdiv@sasm.orbitel.bg</a>                                   |
| <b>Cipro</b>           |   |  |
| <b>Repubblica Ceca</b> | Milan Bousa<br>Organo di ispezione commerciale ceco   | +420 485 244 252"<br>+42 0 485 244 207<br><a href="mailto:mbousa@coi.cz">mbousa@coi.cz</a>   |
| <b>Danimarca</b>       | P. Claudi Johansen<br>Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond                           | +45 77 33 95 70<br>+45 77 33 95 01<br><a href="mailto:cj@danak.dk">cj@danak.dk</a>   |
| <b>Estonia</b>         | Priit Poschlin<br>Ispettorato tecnico dell'Estonia<br>Aru 10/Auna6<br>10317 Tallinn ESTONIA | +372 6949431<br>+372 6949410<br><a href="mailto:Priit.Poschlin@tii.ee">Priit.Poschlin@tii.ee</a><br><a href="mailto:metro@tii.ee">metro@tii.ee</a> |
| <b>Finlandia</b>       | Tuomo Valkeapää<br>Autorità per la tecnologia della sicurezza<br>TUKES                      | +358 9 6167 241<br>+358 9 6167 590<br><a href="mailto:tuomo.valkeapaa@tukes.fi">tuomo.valkeapaa@tukes.fi</a>                                       |
| <b>Francia</b>         | Corinne Lagauterie<br>SDSiM Ufficio della metrologia  | +33 1 53 44 26 72<br>+33 1 53 44 26 77<br><a href="mailto:corinne.lagauterie@industrie.gouv.fr">corinne.lagauterie@industrie.gouv.fr</a>           |
| <b>Germania</b>        | Günther Volk<br>Metrologia e geodesia in Baden-Württemberg<br>(MEBW)                        | + 49711 4071 243<br>+ 49711 4071 200<br><a href="mailto:guenther.Volk@rpt.bwl.de">guenther.Volk@rpt.bwl.de</a>                                     |
| <b>Grecia</b>          |   |  |
| <b>Ungheria</b>        |   |  |
| <b>Islanda</b>         | Gisli Fridgeirsson  | <a href="mailto:gislif@neytendastofa.is">gislif@neytendastofa.is</a>   |
| <b>Irlanda</b>         | P Farragher<br>Servizio di metrologia legale  | + 350 1 8073807<br>+ 350 1 8073808<br><a href="mailto:pat.farragher@nsai.ie">pat.farragher@nsai.ie</a>   |



|                    | Nome + organizzazione   | Telefono / fax / E-mail  |
|--------------------|---|--|
| <b>Italia</b>      |   |  |
| <b>Lettonia</b>    | Inese Velina<br>Brigita Dragune   | <a href="mailto:Inese.velina@ptac.gov.lv">Inese.velina@ptac.gov.lv</a><br><a href="mailto:Brigita.dragune@ptac.gov.lv">Brigita.dragune@ptac.gov.lv</a>   |
| <b>Lituania</b>    |   |  |
| <b>Lussemburgo</b> |   |  |
| <b>Malta</b>       | Joseph Bartolo<br>Autorità per gli standard di Malta  | +356 21 66 17 94<br><a href="mailto:joseph.bartolo@msa.org.mt">joseph.bartolo@msa.org.mt</a>   |
| <b>Paesi Bassi</b> | Hermine van Rij Verispect bv  | + 31 15 2691 652<br>+ 31 15 2850 507<br><a href="mailto:hvrij@verispect.nl">hvrij@verispect.nl</a>   |
| <b>Norvegia</b>    | Knut Lindløv<br>Justervesenet<br>(Servizio di metrologia norvegese)   | +47 64 84 84 84<br>+47 64 84 84 85<br><a href="mailto:knut.lindlov@justervesenet">knut.lindlov@justervesenet</a>   |
| <b>Polonia</b>     | Łukasz Bystrzyński<br>Organo di ispezione commerciale –<br>Ispettorato principale<br><br>Katarzyna Rutkowska<br>Ufficio della concorrenza e della protezione del<br>consumatore | +48 22 55 60 394<br>+48 22 827 22 89<br><a href="mailto:lukasz.bystrzynski@giih.gov.pl">lukasz.bystrzynski@giih.gov.pl</a><br><a href="mailto:bk.nr@giih.gov.pl">bk.nr@giih.gov.pl</a><br><br>+48 22 55 60 166<br>+48 22 827 03 04<br><a href="mailto:krutkowska@uokik.gov.pl">krutkowska@uokik.gov.pl</a><br><a href="mailto:dnr@uokik.gov.pl">dnr@uokik.gov.pl</a> |
| <b>Portogallo</b>  | José Cartaxo Reis   | <a href="mailto:creis@mail.ipg.pt">creis@mail.ipg.pt</a>   |
| <b>Romania</b>     | Dragomir Corneliu   | <a href="mailto:brmlsp@yahoo.com">brmlsp@yahoo.com</a>   |
| <b>Slovacchia</b>  |   |  |
| <b>Slovenia</b>    | Mojca Požar<br>Dušanka Škrbič<br>Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia  | <a href="mailto:mojca.pozar@gov.si">mojca.pozar@gov.si</a><br><a href="mailto:dusanka.skrbic@gov.si">dusanka.skrbic@gov.si</a>   |
| <b>Spagna</b>      | Rogelio Garrido Simon<br>Moises Parejo Gómez<br>Direktorato generale dell'industria, dell'energia<br>e delle miniere (Governo regionale di Madrid)                              | +34 91 580 21 93<br><a href="mailto:rogelio.garrido@madrid.org">rogelio.garrido@madrid.org</a><br>00 34 91 420 67 60<br><a href="mailto:moises.parejo@madrid.org">moises.parejo@madrid.org</a>   |
| <b>Svezia</b>      | Hillevi Stein<br>SWEDAC   | +46 8 406 83 11<br>+46 8 791 89 29<br><a href="mailto:hillevi.stein@swedac.se">hillevi.stein@swedac.se</a>   |
| <b>Svizzera</b>    | Hans-Anton Ebener<br>Ufficio federale della metrologia METAS  | +41 31 32 34 333<br><a href="mailto:hans-anton.ebener@metas.ch">hans-anton.ebener@metas.ch</a>   |
| <b>Regno Unito</b> | Richard Frewin<br>Laboratorio nazionale pesi e misure   | +44 20 8943 7236 / +44 20 8943 7270<br><a href="mailto:richard.frewin@nwmI.gov.uk">richard.frewin@nwmI.gov.uk</a>  |
| <b>Turchia</b>     | Süleyman Yesilyaprak<br>Ihsan Aylanc<br>Ministero dell'industria e del commercio  | <a href="mailto:suleymanya@sanayi.gov.tr">suleymanya@sanayi.gov.tr</a><br><a href="mailto:ihsanay@sanayi.gov.tr">ihsanay@sanayi.gov.tr</a>   |
| <b>Croazia</b>     | Mario Vodopivec<br>Sanela Orešković   | <a href="mailto:Sanela.oreskovic@dzm.hr">Sanela.oreskovic@dzm.hr</a><br><a href="mailto:Mario.vodopivec@dzm.hr">Mario.vodopivec@dzm.hr</a>   |

## Appendice 2 – Poteri e responsabilità degli incaricati della vigilanza sul mercato

| Paese                                     | Organizzazione responsabile della vigilanza sul mercato   | Poteri e responsabilità  |
|---|---|--|
| <b>Austria:</b><br><br>Dal:<br>22/01/2003 | Ispettori autorizzati del BEV   | Sono autorizzati ad accedere a tutti i luoghi in cui vengono usati, stoccati o prodotti strumenti soggetti all'obbligo di verifica. Non sono tenuti a dare preavviso delle proprie visite. I proprietari di società, così come i relativi rappresentanti e agenti, sono tenuti ad agevolare le operazioni ufficiali dell'autorità di vigilanza. Gli strumenti illegali, non corretti o altrimenti non conformi potranno essere ritirati dall'uso. Sarà possibile prevenire l'ulteriore utilizzo degli oggetti contestati mediante la relativa confisca, totale o parziale, in custodia ufficiale oppure creando un dispositivo invalidante per un periodo non superiore a sei mesi (azione coercitiva immediata). Tutto ciò sarà associabile a una notifica a un ente amministrativo, che potrà stabilire un'ammenda e adottare ulteriori misure. Qualora vengano individuati strumenti non conformi sarà possibile adottare i seguenti provvedimenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Divieto di ulteriore commercializzazione</li> <li>2. Requisizione degli elenchi dei fornitori</li> <li>3. Ordine di tornare alla situazione prevista dalla legge, specificando un periodo appropriato</li> <li>4. Denuncia all'organismo notificato o all'ente di omologazione interessato</li> <li>5. Implementazione di misure adeguate per prevenire un impiego non intenzionale</li> <li>6. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per il servizio di verifica e nei mezzi di informazione adatti per i canali di vendita interessati.</li> </ol> |
| <b>Belgio</b>                             | Dal: [data di regolamentazione]<br>Funzionari preposti alla verifica inviati dal Governo federale | Poteri e responsabilità sono regolati da: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. – articoli 12, 24, 26 e 27 della Legge sui pesi e sulle misure del 16 giugno 1970;</li> <li>2. – articolo 1 del Decreto reale del 5 dicembre 1978;</li> <li>3. – articolo 7 del Decreto reale del 4 agosto 1992;</li> <li>4. I funzionari sono autorizzati ad accedere a tutti i luoghi in cui vengono usati, stoccati o prodotti strumenti soggetti all'obbligo di verifica.</li> <li>5. Non sono tenuti a dare preavviso delle proprie visite.</li> <li>6. Gli strumenti illegali, non corretti o non conformi non otterranno l'approvazione.</li> <li>7. Sono previste procedure legali (sanzioni) in collaborazione con il tribunale.</li> </ol>   |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| <b>Bulgaria</b>        | <p>Agenzia statale per la vigilanza metrologica e tecnica /SAMTS/</p> <p>Legislazione:<br/>         Legge sui requisiti tecnici per i prodotti dal 1999, ultimo emendamento del 2006; Ordinanze per l'implementazione della suddetta legge che traspongono i requisiti della direttiva NAWI e della direttiva MID; Ordinanza sulle condizioni e l'ordine per la messa in atto della vigilanza sul mercato</p>  | <p>Effettua il monitoraggio e i controlli dei siti in cui gli strumenti di misura vengono introdotti sul mercato, messi in uso e impiegati come previsto. Gli ispettori hanno la facoltà di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proibire la distribuzione e/o l'uso dello strumento di misura non conforme ai requisiti essenziali rilevanti</li> <li>2. Richiedere al fabbricante, al relativo rappresentante autorizzato o a qualunque altra persona che ha introdotto lo strumento di misura non conforme sul mercato e/o che l'ha messo in servizio il ritiro dello stesso dal mercato</li> <li>3. Interrompere la distribuzione e/o l'uso dello strumento di misura fino alla relativa valutazione della conformità e marcatura</li> <li>4. Rilasciare annunci sugli strumenti di misura di cui sia stata accertata la pericolosità.</li> </ol>   |
| <b>Cipro</b>           |  |   |
| <b>Repubblica Ceca</b> | <p>Ispettori dell'Organo di ispezione commerciale ceco</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge n° 22/1997 Coll. sui requisiti tecnici per i prodotti e sugli emendamenti ad alcune leggi, e successive modifiche, che stabilisce alcuni requisiti tecnici per i prodotti.</li> <li>2. Ordine governativo n° 326/2002 Coll., che stabilisce i requisiti tecnici degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.</li> <li>3. Ordine governativo n° 464/2005 Coll., che stabilisce i requisiti tecnici degli strumenti di misura.</li> </ol> <p>Gli ispettori sono autorizzati ad accedere a tutte le sedi per ispezionare gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e gli strumenti di misura, e non sono tenuti a dare preavviso delle proprie visite. Possono adottare adeguate azioni coercitive (per esempio: verifica della documentazione associata, divieto di vendita, ritiro dal mercato, ritiro dall'uso, asportazione per il collaudo, imposizione di una multa, ecc.) laddove non vengano soddisfatti i requisiti essenziali e la marcatura non sia corretta.</p> |
| <b>Danimarca</b>       | <p>Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond* o persone od organizzazioni autorizzate dal Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond in conformità al provvedimento legislativo n° 597 del 29 giugno 1994. Si rimanda ad articoli specifici del provvedimento legislativo n° 597 del 29 giugno 1994:</p> <p>Art. 6, art. 10 – Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond può interrompere la commercializzazione e l'uso degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a marchio CE che non rispettano i requisiti della direttiva.</p> <p>Art. 14 – Il personale autorizzato ha la facoltà di accedere a determinate sedi per ispezionare e controllare gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Esso può entrare nelle sedi con la forza e non è tenuto a dare preavviso delle proprie visite.</p> | <p>Si rimanda ad articoli specifici del provvedimento legislativo n° 597 del 29 giugno 1994:</p> <p>Art. 6, art. 10 – Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond può interrompere la commercializzazione e l'uso degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a marchio CE che non rispettano i requisiti della direttiva.</p> <p>Art. 14 – Il personale autorizzato ha la facoltà di accedere a determinate sedi per ispezionare e controllare gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.</p> <p>(*servizio di metrologia e accreditamento danese, <i>ndt</i>)</p>   |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Estonia</b>   | Funzionari del reparto di metrologia legale dell'Ispettorato tecnico dell'Estonia (Legge sulla metrologia del 2004; modificata nel 2005 e nel 2006).  | Possono monitorare la conformità alla legislazione liberamente e senza la necessità di dare preavviso, accedere alle sedi e nei territori in cui gli strumenti di misura destinati all'introduzione sul mercato o alla messa in uso vengono impiegati o conservati, ispezionare la suddetta non conformità ai requisiti fissati, documentare atti illeciti ed emanare precetti.<br>I funzionari che esercitano la supervisione dello stato possono richiedere prove supplementari, nel caso in cui vi siano dubbi sulla conformità degli strumenti di misura ai requisiti prescritti dalla Legge sulla metrologia e dalla corrispondente legislazione; proibire l'introduzione sul mercato, la messa in uso o l'impiego di uno strumento di misura, qualora lo strumento non sia conforme ai requisiti fissati. L'Ispettorato tecnico condurrà i procedimenti stragiudiziali riguardanti le infrazioni previste dalla Legge sulla metrologia.  |
| <b>Finlandia</b> | Ispettori autorizzati del TUKES e autorità provinciali  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possono limitare o interrompere la commercializzazione e l'uso di strumenti che non rispettano i requisiti.</li> <li>2. Possono emanare ingiunzioni e divieti secondo quanto richiesto in ogni caso particolare, al fine di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. Tali ingiunzioni o divieti potranno essere associati ad ammende.</li> <li>3. Il personale autorizzato ha la facoltà di accedere a determinate sedi per ispezionare e controllare gli strumenti. Non è tenuto a dare preavviso delle proprie visite.</li> <li>4. I proprietari di società, così come i relativi rappresentanti e agenti, sono tenuti ad agevolare le operazioni ufficiali dell'autorità di vigilanza.</li> <li>5. Gli ispettori hanno il diritto di ottenere dal proprietario, dall'utente o da altri enti interessati dalle norme le informazioni necessarie per la supervisione.</li> <li>6. All'occorrenza, polizia e dogana possono fornire assistenza esecutiva.</li> </ol> <p>Legge sulla verifica del 1965 modificata da ultimo nel 1999, decreto del 1992 modificato da ultimo nel 1999, decreto sulle unità di misura del 1992 modificato da ultimo nel 2001, norme V10-92, V1-93, V1-94 e V2-93.</p> |
| <b>Francia</b>   | Agenti del SDM e del DRIRE. Sono citati nel decreto del 1991 (modificato nel 1993 e nel 1996) che traspone la direttiva NAWI mediante riferimento al Codice dei consumatori (legge del 1° febbraio 1995). Un decreto del 2006 ha trasposto i requisiti MID. | Possono prendere lo strumento e chiedere che venga reso conforme. Trova applicazione una procedura giuridica (documenti e informazioni delle autorità di giustizia e relativa decisione finale).<br>Possono accedere a qualsiasi posto citato nel decreto del 1944 (luoghi aperti al pubblico, così come negozi, officine, fabbriche, cooperative, stazioni, aeroporti, ospedali, sedi governative, ...). Qualora venga loro negato l'accesso, devono chiedere che un poliziotto o un rappresentante del sindaco o un giudice li accompagni, richiesta cui i soggetti interessati non possono opporre un rifiuto. L'importo delle penali è fissato nel decreto che traspone la direttiva mediante riferimento a una norma generale. Le persone fisiche e le società (persone morali) sono punibili.  |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Germania</b>    | Funzionari preposti alla verifica mandati dalle autorità di controllo degli stati federali       | Sono autorizzati ad accedere a determinate sedi per ispezionare e verificare gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e tutti gli strumenti soggetti a controllo metrologico legale. Non sono tenuti a dare preavviso delle proprie visite e possono adottare adeguate azioni coercitive, laddove non vengano soddisfatti i requisiti essenziali o la marcatura non sia corretta.  |
| <b>Grecia</b>      |  |   |
| <b>Ungheria</b>    |  |   |
| <b>Islanda</b>     | Neytendastofa (agenzia dei consumatori islandese, <i>ndt</i> )                                   | Il Neytendastofa ha tutti i poteri e le responsabilità stabiliti dalla direttiva 2001/95/CE <i>sulla sicurezza generale dei prodotti</i> , implementata in legge nazionale dalla Legge n° 134/1995 sulla sicurezza dei prodotti e il controllo del mercato ufficiale. In conformità alla Legge n° 91/2006 <i>sulla misurazione, gli standard di misurazione e i pesatori ufficiali</i> , al Neytendastofa è concesso il libero accesso a tutte le sedi e gli impianti interni secondo quanto necessario per mettere in atto l'ispezione e la vigilanza richieste dalla legge.   |
| <b>Irlanda</b>     | Ispettori autorizzati in virtù delle norme NAWI del 1992 e della Legge sulla metrologia del 1996 | I funzionari sono autorizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad accedere a qualsiasi sede al fine di ispezionare gli strumenti di misura</li> <li>• a esaminare e controllare gli strumenti</li> <li>• a prelevare gli strumenti dalle sedi per un collaudo</li> <li>• a esaminare e prelevare estratti dalle registrazioni.</li> </ul> Compie un atto illecito chiunque introduca sul mercato uno strumento non conforme ai requisiti delle norme.  |
| <b>Italia</b>      |  |   |
| <b>Lettonia</b>    |  |   |
| <b>Lituania</b>    |  |   |
| <b>Lussemburgo</b> |  |   |
| <b>Malta</b>       |  |   |
| <b>Paesi Bassi</b> | Ispettori del Verispect bv sotto mandato del governo centrale                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli ispettori del Verispect bv sono autorizzati ad accedere a tutte le sedi per ispezionare e controllare tutti gli strumenti regolati. In determinate circostanze, essi possono accedere alle sedi con la forza. Non sono tenuti a dare preavviso delle proprie visite.</li> <li>2. Gli ispettori del Verispect bv possono adottare azioni coercitive immediate, laddove – per esempio – non vengano rispettati i requisiti essenziali, con il conseguente obbligo di ritirare gli strumenti dal mercato.</li> <li>3. Gli ispettori del Verispect bv possono emanare una notifica di conformità, laddove il marchio CE venga apposto a strumenti in violazione di una disposizione riguardante il marchio CE.</li> </ol> |
| <b>Norvegia</b>    | Justervesenet (servizio di metrologia e accreditamento norvegese, <i>ndt</i> )                   | Si rimanda alla Legge sui pesi e sulle misure e alla regolamentazione successiva. Lo Justervesenet è autorizzato ad accedere a tutte le sedi (all'occorrenza, con la forza) in cui sia probabile che vengano effettuate misurazioni regolate dalla legge. In genere, tali visite non vengono preannunciate. Gli strumenti di cui venga riscontrata l'irregolarità o la non correttezza potranno essere ritirati dall'uso. Nel caso in cui siano approvati, ma non rispettino i requisiti di verifica, l'ispettore potrà dare il permesso all'uso fino alla relativa riparazione, per un periodo non superiore a 1 mese.   |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <p><b>Polonia</b></p>    | <p>Ispettori autorizzati dell'Organo di ispezione commerciale</p> <p>Funzionari dell'Ufficio della concorrenza e della protezione del consumatore</p> | <p>La direttiva del Consiglio del 20 giugno 1990 concernente l'armonizzazione delle leggi degli stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (direttiva 90/384) è stata trasposta nella legislazione polacca mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la Legge del 30 agosto 2002 sulla valutazione della conformità (Gazzetta delle leggi del 2004, n° 204, voce 2087 con emendamenti), che riporta disposizioni procedurali;</li> <li>2. la norma dell'11 dicembre 2003 del Ministro degli affari economici, del lavoro e della politica sociale sui requisiti essenziali per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico soggetti a valutazione della conformità (Gazzetta delle leggi del 2004, n° 4, voce 23), emessa sulla base dell'articolo 9 della Legge sulla valutazione della conformità.</li> </ol> <p>Ispezione commerciale</p> <p>Sia la Legge sulla valutazione della conformità (articoli 40 – 42) che la Legge sull'ispezione commerciale conferiscono determinati poteri agli ispettori, che – <i>inter alia</i> – sono autorizzati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a richiedere qualsiasi informazione, documentazione, evidenza rilevante;</li> <li>2. ad accedere alle sedi in cui i prodotti e la documentazione sottoposti a verifica vengono utilizzati o stoccati;</li> <li>3. prelevare campioni del prodotto e procedere al relativo controllo.</li> </ol> <p>Qualora, nel corso della procedura di controllo, si rilevi che il prodotto può non essere conforme, gli ispettori hanno la facoltà di proibirne l'ulteriore commercializzazione per un periodo non superiore a 2 mesi. Nel caso in cui venga avviata la procedura amministrativa, il periodo di divieto può prolungarsi fino alla chiusura della stessa.</p> <p>Qualora, nel corso della procedura amministrativa avviata sulla base dei risultati dei controlli, si accerti che il prodotto non rispetta i requisiti essenziali, l'Organo di ispezione commerciale può ordinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il ritiro del prodotto dal mercato;</li> <li>2. il divieto dell'ulteriore commercializzazione;</li> <li>3. restrizioni sull'ulteriore commercializzazione;</li> <li>4. la distruzione del prodotto in questione in considerazione del livello di non conformità assodato.</li> </ol> |
|                          |   | <p>Ufficio della concorrenza e della protezione del consumatore</p> <p>In conformità all'articolo 44 della Legge sulla valutazione della conformità, il presidente dell'OCCP informa la Commissione europea in merito a ogni decisione che impone il ritiro del prodotto dal mercato, il divieto o una restrizione della relativa commercializzazione (come previsto dall'articolo 7.1 della direttiva).</p>  |
| <p><b>Portogallo</b></p> |   |   |
| <p><b>Romania</b></p>    |   |   |
| <p><b>Slovacchia</b></p> |   |   |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>Slovenia</b> | Ispettori autorizzati e supervisori del MIRS ( <i>Metrology Institute of the Republic of Slovenia</i> , Istituto di metrologia della Repubblica di Slovenia)                          | Poteri e responsabilità sono regolati dagli articoli 18, 18a, 18b, 19 e 23 della Legge sulla metrologia n° 26/2005. Gli ispettori sono autorizzati ad accedere a tutti i posti in cui gli strumenti soggetti all'obbligo di verifica vengono utilizzati, stoccati o prodotti. Non sono tenuti a dare preavviso delle proprie visite. Possono limitare o interrompere la commercializzazione o l'uso degli strumenti che non rispettano i requisiti. Possono emanare ingiunzioni e divieti secondo quanto richiesto in ogni caso particolare, al fine di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. Tali ingiunzioni o divieti potranno essere associati ad ammende.    |
| <b>Spagna</b>   | Governi regionali<br><br>(Comunità autonome)  | Gli ispettori e gli agenti delle Comunità autonome sono autorizzati ad accedere a determinate sedi per ispezionare e controllare gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (per esempio: negozi, officine, fabbriche, luoghi pubblici). Non sono tenuti a dare preavviso delle proprie visite. Sono autorizzati ad adottare immediate azioni coercitive e a ritirare lo strumento dall'uso qualora vengano riscontrate irregolarità o non conformità. Tali azioni potranno essere associate a penali.  |
| <b>Svezia</b>   | Legge (1992:1514) concernente le unità di quantità, le misure e i dispositivi di misura e Ordinanza (1993:1066) concernente le unità di quantità, le misure e i dispositivi di misura | 1. Alla SWEDAC è garantito il libero accesso ad aree e sedi in cui vi siano dispositivi di misura o in cui vengano imballate, stoccate o vendute merci. Alla persona nelle cui aree o sedi viene effettuata l'ispezione o la vigilanza viene chiesto di agevolare il lavoro dell'autorità di vigilanza. Qualora l'accesso venga negato, la SWEDAC avrà diritto di chiedere l'assistenza dell'autorità esecutiva per eseguire l'operazione.<br>2. La SWEDAC può emanare ingiunzioni e divieti secondo quanto richiesto in ogni caso particolare, al fine di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. Tali ingiunzioni o divieti potranno essere associati ad ammende. |
| <b>Svizzera</b> | Personale autorizzato, ispettore o altra persona mandata dall'autorità pesi e misure per le funzioni di vigilanza e applicazione  | Il personale autorizzato ha il diritto di accedere a determinate sedi per ispezionare e controllare gli strumenti di misura soggetti al controllo metrologico legale.<br><br>Può adottare appropriate azioni coercitive, laddove non vengano soddisfatti i requisiti essenziali o la marcatura non sia corretta.   |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <b>Regno Unito</b> | Personale autorizzato, ispettore o altra persona autorizzata in virtù dei regolamenti d'implementazione della direttiva 90/384/CEE o 2004/22/CE | <p>I riferimenti tra parentesi riguardano i regolamenti specifici che implementano le direttive 90/384/CEE e 2004/22/CE.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il personale autorizzato ha il diritto di accedere a determinate sedi per ispezionare e controllare gli strumenti per pesare o di misura. In particolari circostanze, può entrare con la forza. Non è tenuto a dare preavviso delle proprie visite.</li> <li>2. Può sospendere l'autorizzazione di un fabbricante o del relativo rappresentante autorizzato al rilascio di dichiarazioni di conformità del tipo CE per un periodo fino a 28 giorni, laddove etichette o marchi CE vengano apposti a strumenti in contrasto a quanto previsto dalle direttive.</li> <li>3. Commette un atto illecito chiunque introduca sul mercato uno strumento che, per quanto di sua conoscenza, reca iscrizioni, marchi CE, ecc. falsi o contraffatti.</li> <li>4. Il personale autorizzato può adottare azioni coercitive immediate, laddove – per esempio – non vengano rispettati i requisiti essenziali, con il conseguente obbligo di ritirare gli strumenti dal mercato.</li> <li>5. Il personale autorizzato può emanare una notifica di conformità, laddove il marchio CE venga apposto a strumenti in violazione di una disposizione riguardante il marchio CE, ma la questione non è così</li> </ol> |
|--------------------|---|---|



### **Appendice 3 – Test e controlli che è possibile eseguire**

Di seguito vengono suggeriti esami che è possibile eseguire su strumenti di misura soggetti alla vigilanza sul mercato.

#### 1. Verifica formale:

- 1.1. Verifica della presenza e della correttezza del marchio CE e di altri marchi e iscrizioni.
- 1.2. Verifica della presenza e dell'accuratezza delle dichiarazioni di conformità.
- 1.3. Verifica della disponibilità e dell'accuratezza di ogni altra documentazione tecnica che accompagna lo strumento, per esempio il certificato di omologazione o informazioni in conformità all'articolo 9.3 dell'appendice 1 della direttiva MID.
- 1.4. Scelta corretta della procedura di valutazione della conformità e dei rapporti di vigilanza sull'organismo notificato.
- 1.5. È possibile eseguire i seguenti esami e controlli:
  - Errori massimi tollerati
  - Utilizzo fraudolento; accesso utente ai componenti
  - Indicazioni di vendite dirette al pubblico e ogni altro requisito che si presuma essere rilevante
  - Identificazione e sicurezza di software
  - Presenza e funzionamento delle funzioni approvate

#### 2. Verifica intermedia:

- 2.1. Includerebbe tutti i controlli sopraccitati e un esame più dettagliato del certificato di omologazione e della documentazione tecnica associata.
- 2.2. Può comprendere la verifica delle caratteristiche metrologiche dello strumento, inclusa la conformità agli errori massimi tollerati.

#### 3. Verifica dettagliata:

- 3.1. La verifica dettagliata includerebbe tutti i controlli sopraccitati.
- 3.2. Inoltre, comprenderebbe un collaudo appropriato per garantire che lo strumento soddisfi tutti gli aspetti connessi ai requisiti essenziali.
- 3.3. Per effettuare i controlli tecnici è possibile avvalersi di altri organismi, a condizione che venga conservata la responsabilità delle proprie decisioni e che non sussista conflitto di interesse con la conformità dell'ente nominato.

**Appendice 4 – Modulo di proposta per l'inoltro dei risultati ad altri stati membri**

**NOTIFICA IN BASE ALL'ARTICOLO xx DELLA DIRETTIVA NAWI / MID**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Stato membro         |  |
| Ente                 |  |
| Nome del funzionario |  |
| Indirizzo            |  |
| Telefono             |  |
| Fax                  |  |
| E-mail               |  |

**Identificazione dello strumento**

|   |  |
|---|--|
| Nome  |  |
| Descrizione   |  |
| Marchio   |  |
| Modello   |  |
| Titolare del marchio  |  |
| Indirizzo   |  |
| Fabbricante / importatore / nome del distributore / indirizzo |  |
| Altri paesi in cui è commercializzato / usato                 |  |
| Altre specifiche  |  |

**Documento comprovante la conformità**

|  |   |
|--|---|
| Marchio CE                                 | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Altre direttive riguardanti il marchio CE? |   |

|   |   |
|---|---|
| Altri marchi  |   |
|   |   |
| Dichiarazione di conformità scritta richiesta                           | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Dichiarazione di conformità scritta disponibile                         | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Dichiarazione di conformità scritta accettabile                         | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Documentazione tecnica richiesta  | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Documentazione tecnica disponibile                                      | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Documentazione tecnica accettabile                                      | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Certificato e/o rapporto redatto da un organismo notificato richiesto   | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Certificato e/o rapporto redatto da un organismo notificato disponibile | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Certificato e/o rapporto redatto da un organismo notificato accettabile | Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| Nome dell'organismo notificato  |   |
| Numero di riferimento del rapporto                                      |   |

### Dettagli relativi alle misure adottate

|  | Fabbricante              | Importatore nel SEE (Spazio economico europeo) | Rivenditore              |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Tipo di misura:  |                          |  |                          |
| Ritiro dalla circolazione:   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/> |
| Divieto di introdurre lo strumento sul mercato o di metterlo in uso  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/> |
| Misure generali che assoggettano l'introduzione dello strumento sul mercato o la relativa messa in uso a condizioni specifiche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/> |
| Altro  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       | <input type="checkbox"/> |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| Data:               |  |  |  |
| Riferimento:        |  |  |  |
| Metodo di notifica: |  |  |  |

|           |
|-----------|
| Riepilogo |
|-----------|

### Motivi delle misure adottate

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Non conformità alla direttiva NAWI / MID risultante da una carenza nella norma applicabile/nelle norme applicabili / nei documenti normativi<br><i>Riferimento norma/norme:</i>                          |
| <input type="checkbox"/> | Non conformità alla direttiva NAWI / MID risultante da un'errata applicazione della norma applicabile/delle norme applicabili:<br><i>Riferimento norma/norme:</i>  |
| <input type="checkbox"/> | Laddove non trovi applicazione alcuna norma, non conformità alle regole dei requisiti essenziali dei documenti cui viene fatto riferimento nella direttiva NAWI / MID<br><i>Riferimento norma/norme:</i> |

|  |
|--|
| Breve descrizione dei difetti, della natura dei rischi e/o delle carenze nelle norme osservati |
|--|

| Informazioni supplementari allegate                  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Copia dei rapporti di prova | <input type="checkbox"/> Copia della dichiarazione di conformità |
| <input type="checkbox"/> Fotografie                  | <input type="checkbox"/> Catena di distribuzione                 |
| <input type="checkbox"/> Altro                       |  |

## Appendice 5 – Procedure di valutazione della conformità alla direttiva MID e NAWI

### Prospetto dei moduli per la direttiva MID

| Modulo   | Documentazione tecnica | Dichiarazione di conformità scritta |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| A Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno   | X*                     |                                     |
| A1 Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato | X                      | X                                   |
| B Esame del tipo   | X                      |                                     |
| C Dichiarazione di conformità al tipo basata sul controllo di produzione interno   |                        | X                                   |
| D Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione  |                        | X                                   |
| D1 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione   | X                      | X                                   |
| E Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale         |                        | X                                   |
| E1 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale               | X                      | X                                   |
| F Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto   |                        | X                                   |
| F1 Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto  | X                      | X                                   |
| G Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto   | X                      | X                                   |
| H Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale  |                        | X                                   |
| H1 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto   |                        | X                                   |
| B+D, B+E, B+F  | X                      | X                                   |

### Prospetto dei moduli di valutazione della conformità in relazione agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

| NAWI – appendice II |  |
|---------------------|--|
| 1                   | Esame del tipo CE (B)  |
| 2                   | Dichiarazione di conformità del tipo CE (garanzia di qualità della produzione) (D) |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 3 | Verifica CE (F)           |
| 4 | Verifica per unità CE (G) |

**Prospetto del tipo di strumenti contemplati dalla direttiva MID in relazione ai possibili moduli di valutazione della conformità**

- richiesto

|   | A1 | D1 | E1 | F1 | B+F | B+D | B+E | H | H1 | G |
|---|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|----|---|
| Contatori dell'acqua  |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  |   |
| Contatori e dispositivi di conversione del volume del gas   |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  |   |
| Contatori di energia elettrica  |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  |   |
| Contatori di calore   |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  |   |
| Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica delle quantità di liquidi diversi dall'acqua |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  | • |
| Strumenti per pesare a funzionamento automatico   |    |    |    |    |     |     |     |   |    |   |
| Sistemi meccanici   |    | •  |    | •  | •   | •   | •   |   | •  | • |
| Sistemi elettromeccanici  |    |    |    |    | •   | •   | •   |   | •  | • |
| Sistemi elettronici / sistemi contenenti software   |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  | • |
| Tassametri  |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  |   |
| Misure materializzate   |    |    |    |    |     |     |     |   |    |   |
| Lunghezza   |    | •  |    | •  |     | •   |     | • | •  |   |
| Capacità  | •  | •  | •  | •  |     | •   | •   | • |    |   |
| Strumenti di misura della dimensione  |    |    |    |    |     |     |     |   |    |   |
| Strumenti meccanici o elettromeccanici  |    | •  | •  | •  | •   | •   | •   | • | •  | • |
| Strumenti elettronici / strumenti contenenti software   |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  | • |
| Analizzatori dei gas di scarico   |    |    |    |    | •   | •   |     |   | •  |   |

\*\* A e C non sono mai richiesti nell'appendice MI-xxx della direttiva MID.